

# CONTRATTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO

Firmato digitalmente da:  
CARLINO FILIPPO

AMBIENTALE DM 120/2014 NELL'ARO SANTA MARGHERITA BELICE-MONTEVAGO

Firmato il 04/11/2020 17:14

Seriale Certificato:  
46641434432243374798554530257137129391

Valido dal 20/11/2020 al 20/11/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

(Artt. 2229 e seguenti del c.c.)

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge si stipula il seguente contratto

## TRA

SAMOAMBIENTE srl, Società costituita per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di house providing, soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte dei soci, comune di Santa Margherita di Belice e comune di Montevago – Sede Piazza Matteotti – Palazzo Municipale – S. Margherita di Belice – C.F. e P.IVA 02964980847, di seguito indicato come **“Committente”** e rappresentato dall'Amministratore Unico dott. Gaspare Randazzo nato a Sciacca il 21/02/1978 cod. fiscale RNDGPR78B21I533I

## E

Carlino Filippo, nato a Sciacca il 04/02/1977 e ivi residente in Albania n. 8, C.F. CRLFPP77B04I533J, GEOLOGO, abilitato dall'albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di Responsabile Tecnico per le categorie 1, 4 e 5, di seguito denominato **“Prestatore”**.

## PREMESSO

- Che l'art. 18 comma 10 dello statuto contenente le norme relative al funzionamento della Società a responsabilità limitata "Samoambiente srl" prevede che all'Organo di Amministrazione o Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi delle professionalità in dotazione alla Società. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea. La gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e del Personale della Società può essere attribuita a personale esterno appositamente incaricato o a uno o più funzionari in servizio ai comuni soci.
- Che la "Samoambiente srl" non dispone quantitativamente e qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico, di un Responsabile Tecnico Ambientale ai sensi del DM 120/2014 per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali e che per tanto è necessario avvalersi della competenza e della esperienza professionale specifica di esperti mediante incarichi individuali di lavoro autonomo;
- Viste le dimissioni del Responsabile tecnico incaricato Arch. Giulia Di Martino;
- Vista la ricerca urgente effettuata su internet al fine di trovare un Resp.Tecn.;
- Visti i verbali dell'amministratore n. 8 e 12 del 2021;
- Visto il colloquio conoscitivo con il Sig. Carlino Filippo, Responsabile Tecnico già operante nel territorio, in presenza del funzionario comunale addetto al servizio di gestione rifiuti Filippo Tardo;
- Che dal colloquio conoscitivo il Sign. Carlino Filippo è risultato possedere le conoscenze tecniche e l'esperienza per espletare l'incarico in argomento;
- Che, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.120/2014, le Società che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 1;
- Che, ai fini della suddetta iscrizione, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 120/2014, la Società deve possedere i requisiti di idoneità tecnica, consistenti nella qualificazione professionale del responsabile tecnico;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Firmato digitalmente da:

CARLINO FILIPPO

La presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Firmato il 04/11/2021 17:44

Seriale Certificato:

06941434432243374798554530257137129391

Valido dal 20/11/2020 al 20/11/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

### Art. 1 (rapporto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt.2229 e seguenti del c.c. e dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

### Art.2 (oggetto della prestazione)

L'incarico ha per oggetto le prestazioni professionali svolte dal Responsabile Tecnico previste dalla deliberazione n. 1 del 23/01/2019 dell'albo Nazionale Gestori Ambientali ;

### Art. 3 (modalità di esecuzione della prestazione)

1. Il Prestatore svolgerà l'incarico oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario, e potrà avvalersi di collaboratori autorizzati dalla Società, i cui costi saranno a carico dello stesso Prestatore.

Il Prestatore è tenuto a svolgere l'attività di cui al presente contratto con la necessaria diligenza. È obbligato altresì a fornire alla struttura conferente i risultati richiesti.

Il Prestatore svolgerà l'incarico oggetto del presente contratto in stretto contatto con l'Amministratore Unico della Società, o suo delegato, ai quali compete dare le indicazioni sulla politica aziendale, nonché verificare la regolare esecuzione dell'incarico del Prestatore sulla scorta delle specifiche contrattuali.

Il Prestatore svolgerà l'incarico:

- durante il periodo d'avvio della Società per una durata di tre mesi, in presenza presso la sede della "Samoambiente srl", per due volte a settimana.

- durante il periodo di svolgimento delle normali attività di gestione, la presenza del Responsabile Tecnico sarà organizzata in base alle reali esigenze e verrà programmata mensilmente con l'amministratore;

- il Prestatore sarà tenuto ad eseguire tutte le attività e gli adempimenti oggetto dell'incarico in termini congrui;

- assistenza durante il passaggio delle consegne del consulente cessante.

2. Il Prestatore non deve interferire con l'organizzazione aziendale del Committente.

3. Il Palazzo Comunale di Santa Margherita di Belice costituisce la sede di riferimento, fermo restando che l'attività può essere svolta anche presso altri soggetti che partecipano all'attività con l'Ente senza che ciò dia luogo a rimborsi o indennità di qualsiasi natura.

4. Il Prestatore, per qualsiasi esigenza connessa con lo sviluppo dell'incarico, deve fare riferimento all'amministratore della Società o suo delegato, il quale può chiedere al Prestatore apposite relazioni/documentazioni sullo stato e la qualità delle attività, con le modalità e la periodicità che lo stesso stabilisce in relazione all'incarico.

5. Il Prestatore deve essere dotato delle strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualora autorizzato ad utilizzare strutture o apparecchiature dell'Ente deve usare la "diligenza del buon padre di famiglia" e risponde in caso di danneggiamento.

6. Il Pre  
dispo

6. Il Prestatore, quando richiesto, deve utilizzare i programmi informatici e/o la modulistica messa a disposizione dal Committente ai fini della redazione di report e relazioni.

**Art. 4 Durata del contratto**

1. Il Prestatore sarà incaricato per un periodo di 1 anno, dalla data del presente contratto, rinnovabile per lo stesso periodo;
2. Ogni modifica della durata del contratto deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.

**Art. 5 (compenso e modalità di pagamento)**

1. Al Prestatore sarà corrisposto un compenso di euro €. 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e cassa di previdenza, se dovute, o eventuale quota di contributi previdenziali a carico del committente e spese vive per la presentazione di pratiche ANGA. Non sono previsti rimborsi spesa per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile Tecnico se non per trasferte espressamente richieste dalla Società e autorizzate dall'amministratore.

Il pagamento avverrà alla fine di ogni trimestre a decorrere dalla firma del presente contratto, dietro presentazione di regolare fattura. Il pagamento delle fatture presentate potrà essere subordinato al passaggio dei fondi alla Società da parte dei comuni soci.

2. In caso di inadempienza contrattuale, ritardi, danneggiamento o furto di beni dell'Ente, mancata effettività della prestazione, parziale o totale, nonché violazione di cui ai Codici di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per quanto applicabili, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del pagamento o all'applicazione di eventuali penali, ovvero alla risoluzione del contratto, corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Per quanto concerne l'eventuale attività straordinaria (istanze, ricorsi ecc...), sarà oggetto di apposito e separato mandato professionale, con compenso da stabilire tra le parti.

Il Prestatore potrà recedere dall'incarico con diritto di rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.

La "Samoambiente srl" può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.

3. Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

4. Sono rimborsate le trasferte richieste dal Committente. Nessun rimborso è dovuto per il raggiungimento della sede del committente.

5. Le trasferte devono essere anticipatamente autorizzate secondo le modalità previste dal Committente.

6. Gli importi relativi alla liquidazione di tale trattamento dovranno essere fatturati separatamente dai compensi.

7. Al Prestatore non spetta alcuna indennità o premio aggiuntivo al compenso previsto al termine del presente contratto di collaborazione.

8. Il compenso è accreditato sul conto corrente bancario intestato al Prestatore: IBAN: IT43X0305801604100572088895 (CheBanca!). Le variazioni del conto corrente devono essere comunicate via pec con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di liquidazione.

## Art. 6 (trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

Firmato digitalmente da:

1. Il Prestatore dichiara di svolgere abitualmente attività professionale di lavoro autonomo, è titolare della S.p.A n. 02449030846, è in regime fiscale "forfettario" ed è iscritto alla cassa previdenziale EPAP; Sulla base della Dichiarazione presentata i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assicurative, resa dal Prestatore sotto la personale responsabilità, si da e si prende atto che il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni in quanto rientra nella fattispecie dell'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

3. Ai fini fiscali il Committente non effettua la ritenuta d'acconto all'atto della corresponsione del compenso in quanto il professionista è in regime fiscale "forfettario", salvo successiva modifica del regime fiscale adottato.

4. Sono a carico del Prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti alla stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima. Il Prestatore esonera il committente da ogni responsabilità per danni causati da sue negligenze a persone e/o cose in corso di contratto. A tal proposito il Prestatore dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.

## Art. 7 (Sicurezza negli ambienti di lavoro)

L'attività sarà svolta presso la sede del committente, nel Palazzo Comunale di Santa Margherita Belice, nonché presso tutte le sedi, Centri Comunali di Raccolta, impianti, ecc. della stessa Società e non, che si rendesse necessario visitare per esigenze funzionali all'espletamento dell'incarico. L'attività potrà essere svolta in parte anche per via telematica.

Ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il Committente garantisce al Professionista idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il Prestatore è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro della Società.

## Art.8 (recesso)

1. Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

2. Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto in qualsiasi momento. In tal caso il saldo positivo/negativo del compenso è determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

## Art. 9 (proprietà e riservatezza dei risultati)

1. Il lavoro svolto, i prodotti ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente.

2. Pertanto il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dal Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Committente.

3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Prestatore entra in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi devono considerarsi riservati.

#### **Art. 10 (responsabilità)**

Firmato digitalmente da:

CARLINO FILIPPO

Firmato il 04/11/2021 17:47

1. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati nello svolgimento della propria attività dal Prestatore a persone e/o cose in corso di contratto.

Valido dal 20/11/2020 al 20/11/2023

#### **Art. 11 (conflitto d'interessi)**

1. Al Prestatore è fatto obbligo di non assumere, per tutta la durata del presente contratto, incarichi che, per i soggetti coinvolti e/o per la natura dell'oggetto, configurino conflitto di interessi o siano altrimenti in contrasto con le finalità del presente contratto o le attività del Committente.
2. La violazione del presente articolo può comportare l'immediato recesso del contratto con la richiesta degli eventuali danni, compreso quello di immagine.

#### **Art.12 (norme di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2229 e seguenti del codice civile e 409 del codice di procedura civile.
2. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile, art. 1453 e seguenti.

#### **Art.13 (tutela dati personali)**

1. Per la tutela del Prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, sono osservate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
2. Il Prestatore prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio curriculum vitae e gli elementi principali del presente contratto potranno essere resi pubblici sul sito web del Committente in osservanza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

#### **Art.14 (efficacia del contratto)**

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma di entrambe le parti.

#### **Art. 15 (foro competente)**

1. Per eventuali controversie il Prestatore dichiara di accettare la competenza del Foro di Sciacca.

#### **Art. 16 (comunicazioni)**

1. Le comunicazioni tra il Prestatore ed il Committente avvengono mediante la posta elettronica certificata (PEC Committente: [samoambientesrl@legalmail.it](mailto:samoambientesrl@legalmail.it) PEC Prestatore: [crifpp@pec.it](mailto:crifpp@pec.it); pertanto, il Prestatore deve tenere attiva la propria casella fino all'adempimento delle comunicazioni fiscali attinenti al rapporto (es: comunicazione della certificazione di ritenuta d'acconto).

#### **Art. 17 (clausole contrattuali)**

1. Tutte le clausole del presente atto rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione può dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico del richiedente.